



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 742
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 31 maggio 2017

I N D I C E

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 3
<i>Plenaria (notturna)</i>	» 19

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 31 maggio 2017

Plenaria

392^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(456) Silvana AMATI ed altri. – Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

(799) CARDIELLO ed altri. – Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(1180) GASPARRI. – Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione

(1210) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata

(1225) Anna FINOCCHIARO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(1366) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

(1431) *FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

(1687) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

(1690) *MIRABELLI ed altri. – Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

(1957) *DAVICO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2060) *Alessandra BENCINI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2089) *CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 25 maggio.

Il PRESIDENTE – dopo aver richiamato quanto già comunicato alla Commissione lo scorso 10 maggio – fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 30 maggio 2017, ha trasmesso un'ulteriore relazione tecnica del Ministero della giustizia negativamente verificata sul disegno di legge n. 2134, nonché la nota n. 107771 del 25 maggio 2017 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale vengono esplicitati i motivi della contrarietà ed espone le modifiche e integrazioni necessarie.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

Il correlatore LUMIA (PD), anche a nome del correlatore Pagliari, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.8, 13.4, 13.6, 13.9, 13.1000, 18.6 (testo 2), 18.18 e 18.20. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.7, 5.13, 17.1, avvertendo fin d'ora che su tali emendamenti il Governo ha preannunciato proposte di riformulazione.

Esprime parere contrario o comunque formula un invito al ritiro su tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario MIGLIORE esprime parere conforme al relatore, ad eccezione dell'emendamento 13.20, su cui esprime parere contrario, nonché degli emendamenti 18.18 e 18.20, su cui si rimette alla Commissione. Propone ed illustra una riformulazione per ciascuno degli emendamenti 2.7, 5.13, 13.1000, 17.1.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 2.4, il senatore ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*), accogliendo la richiesta di riformulazione del Governo, modifica l'emendamento 2.7 riformulandolo nell'emendamento 2.7 (testo 2), pubblicato in allegato, che posto ai voti è approvato.

Viene altresì posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.8.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 3.1.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*), accogliendo la proposta di riformulazione del Governo, modifica l'emendamento 5.13 riformulandolo nell'emendamento 5.13 (testo 2), pubblicato in allegato, di cui la Commissione dispone l'accantonamento.

Sono quindi distintamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.1, 6.3, 13.1, 13.2 e 13.3, mentre l'emendamento 13.5 è dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

La Commissione pone ai voti ed approva l'emendamento 13.4.

Sull'emendamento 13.6 si apre un breve dibattito – nel quale prendono la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il rappresentante del GOVERNO ed il correlatore LUMIA (*PD*) – al termine del quale l'emendamento 13.6 è ritirato.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 13.7 e che l'emendamento 13.8 è stato ritirato, gli emendamenti di identico contenuto 13.9 e 13.10 sono posti ai voti e approvati. Conseguentemente viene dichiarato assorbito l'emendamento 13.12.

Sull'emendamento 13.11 si apre un dibattito – nel quale prendono la parola i senatori BUCCARELLA (*M5S*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), FALANGA (*ALA-SCCLP*) ed il correlatore LUMIA (*PD*) – al termine del quale l'emendamento 13.11 è ritirato.

Dopo che l'emendamento 13.13 è stato dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente e gli emendamenti 13.14 e 13.15 sono stati ritirati, posto ai voti, è respinto l'emendamento 13.16.

Vengono altresì ritirati gli emendamenti 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 14.2, 14.4, 14.12, 15.1, 15.6, 15.20, 16.8, 17.2, 17.3, 17.4, 17.0.1, 18.5, 18.7, 18.15, 18.19, 18.24, 18.25, 18.27, 18.28 e 18.29.

Il correlatore LUMIA (*PD*) riformula l'emendamento 13.1000 nell'emendamento 13.1000 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto ai voti e, previo parere favorevole del sottosegretario MIGLIORE e dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore CAPPELLETTI (*M5S*), viene approvato.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 14.3 e 18.12, fatti propri dalla senatrice MUSSINI (*Misto*).

Dopo che il senatore ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*) ha modificato l'emendamento 17.1, riformulandolo nell'emendamento 17.1 (testo 2) – pubblicato in allegato – nel senso prospettato dal GOVERNO, l'emendamento 17.1 (testo 2) viene posto ai voti ed è approvato.

Vengono altresì separatamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 18.6 (testo 2), 18.18 e 18.20.

Sull'emendamento 18.0.1 si apre un dibattito – nel quale prendono la parola il sottosegretario MIGLIORE, i senatori FALANGA (*ALA-SCCLP*) e LUMIA (*PD*), nonché il vice ministro BUBBICO – al termine del quale l'emendamento medesimo viene trasformato dal presentatore, senatore GIARRUSSO (*M5S*), nell'ordine del giorno G/2134/8/2 – pubblicato in allegato – che viene accolto dai rappresentanti del GOVERNO.

Vengono ritirati gli emendamenti 24.1, 25.5, 25.6, 25.9, 25.10, 25.13, 25.14 e 25.20.

Sono poi distintamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 25.7, 27.2 e 27.3.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 5.13 (testo 2), precedentemente accantonato.

Si passa quindi alla votazione delle proposte di coordinamento al disegno di legge n. 2134, presentate dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento – pubblicate in allegato – sulle quali il correlatore LUMIA (*PD*) – anche a nome del correlatore Pagliari – ed il sottosegretario MIGLIORE, a nome del Governo, esprimono parere favorevole.

Sono quindi distintamente poste ai voti ed approvate le proposte di coordinamento 6.Coord.1, 5.Coord.1, 5.Coord.2, 5.Coord.3, 26.Coord.1, 2.Coord.1, 2.Coord.2, 15.Coord.1, 18.Coord.1, 18.Coord.2, 23.Coord.1, 23.Coord.2, 10.Coord.1, pubblicate in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (n. 415)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che in ordine allo schema in esame è pervenuta in Commissione una richiesta di audizione da parte del Procuratore della Repubblica di Torino, sottoscritta da circa cento Procuratori della Repubblica; a sostegno dell'intera magistratura onoraria essi intendono rilevare davanti ai componenti di questa Commissione le criticità del provvedimento in titolo. Orbene, la Commissione medesima deve decidere se acconsentire o meno a tale richiesta, nel qual caso per procedere all'audizione è necessario che il Governo accordi una proroga per la formulazione del parere.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) interviene a favore dello svolgimento dell'audizione *de qua*, ritenendo che possa essere molto utile il contributo dei magistrati in questione, i quali hanno già svolto uno studio approfondito sulla complessa situazione della magistratura onoraria.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) osserva che, in una sede consultiva su un atto del Governo, può essere marginale l'ausilio di eventuali audizioni, quantunque riferite a soggetti molto qualificati.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), a nome del Movimento 5 Stelle, invece ritiene che sia molto utile, per la Commissione, procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni prima della formulazione del parere al Governo.

Il relatore CUCCA (*PD*), per altro verso, esprime forti perplessità sull'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni in riferimento al provvedimento in titolo che, come è noto, costituisce attuazione della delega di cui alla legge n. 57 del 2016, sulla riforma della magistratura onoraria. A tale riguardo ricorda che nel corso dell'esame della medesima legge sono stati già auditi numerosi soggetti che, a vario titolo, hanno rilevato le diverse criticità del progetto di riforma della magistratura onoraria. In definitiva, ritiene più utile che i magistrati che hanno avanzato la richiesta di audizione inviino alla Commissione dei contributi scritti, dai quali potranno essere tratti utili spunti per la redazione del parere.

Il senatore LUMIA (*PD*), a nome del Partito Democratico, non manifesta contrarietà ad un eventuale svolgimento di audizioni circoscritte ad alcuni procuratori della Repubblica, ma ritiene parimenti efficace l'analisi di contributi scritti qualificati.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) osserva che è opportuno che la Commissione non perda ulteriore tempo con lo svolgimento di audizioni, potendo attingere ai suggerimenti di determinati esperti del settore mediante lo studio di contributi scritti che gli stessi potranno inviare.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) condivide questo orientamento.

La Commissione conviene, infine, di limitarsi a richiedere contributi scritti ai soggetti che hanno fatto richiesta di audizione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2134

G/2134/8/2

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134,

premesso che:

al fine di promuovere la legalità e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa i protocolli di intesa stipulati dalle amministrazioni statali competenti, le regioni, gli enti territoriali, nonché ogni altra autorità interessata costituiscono una efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nelle attività economiche in territori ricadenti in aree demaniali, con particolare riferimento alle attività-agro-silvo-pastorali e all'utilizzo dei fondi comunitari;

impegna il Governo ad agevolare la stipulazione dei predetti protocolli sulla base di linee guida approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; ai protocolli partecipano in ogni caso i Ministri dell'Interno, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'Economia e delle Finanze, i Presidenti delle Regioni, l'amministrazione demaniale-egli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, interessati. I protocolli sono altresì finalizzati ad integrare il dettato delle normative vigenti, nonché ad assicurare la realizzazione ed il coordinamento delle attività di divulgazione e di prevenzione e ad intensificare le funzioni di controllo sul territorio e sulle procedure previste dalla legislazione vigente;

i protocolli devono prevedere che i firmatari pongano in essere ogni utile azione per garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, in modo da prevenire possibili fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito della gestione diretta ed indiretta, secondo le modalità di legge e regolamento vigenti, del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni firmatarie. A tal fine il Prefetto si avvale degli organi che svolgono compiti di Polizia ambientale e forestale con funzioni di Polizia giudiziaria, ordine pubblico e pubblica sicurezza, per effettuare le opportune verifiche di carattere finanziario e sul territorio;

i protocolli devono comunque prevedere i seguenti obblighi:

a) vigilare affinché nelle procedure di concessioni o affidamento di propri beni a privati, sia garantito il pieno ed incondizionato rispetto della disciplina legislativa vigente in materia ed in quella relativa alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;

b) prevedere che per la concessione o assegnazione di beni demaniali si faccia sempre ricorso a procedure ad evidenza pubblica;

c) prevedere l'obbligo di certificazione antimafia per gli assegnatari e i concessionari dei predetti beni;

d) prevedere, con riferimento ai medesimi beni, la certificazione antimafia quale condizione per l'accesso a finanziamenti, con particolare riferimento ai contributi comunitari, nel settore agro-silvo-pastorale;

e) adottare le iniziative necessarie affinché, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti di propria competenza finalizzati alla concessione dei propri beni a privati, i soggetti concessionari assumano formalmente l'obbligo, quale condizione per il rilascio del provvedimento o la successiva revoca, a non concedere a terzi la titolarità o l'utilizzo totale e parziale del bene concesso e denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria o a agli organi di Polizia Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei propri confronti o di familiari;

f) assicurare, in base alla rispettiva competenza, per i terreni nella disponibilità dei soggetti firmatari, previa comunicazione della consistenza e ubicazione degli stessi, un attento monito raggio del suolo e del sottosuolo per controllare la presenza di eventuali cave, discariche, attività di smaltimento rifiuti o altri siti ove si possano svolgere traffici illeciti;

g) assicurare che, prima di ogni e qualsiasi attività preliminare alla definitiva concessione di beni ricadenti nel territorio di aree demaniali, i firmatari richiedano al Prefetto di verificare la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza di cui all'art. 67, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni nonché la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa a norma dell'art. 91 del medesimo Decreto legislativo, prevedendo che, decorsi i termini di legge, si proceda solo previa verifica dei requisiti previsti dalla legge antimafia;

h) garantire assidui contatti tra i firmatari, in modo da rafforzare l'azione di prevenzione e controllo, all'uopo anche utilizzando le segnalazioni che dovessero pervenire;

i) provvedere alla istituzione di un "Tavolo Tecnico" che assicuri la partecipazione dei rappresentanti o delegati dei sottoscrittori, ai fini dell'esame congiunto della situazione dei territori di competenza, per il rafforzamento dell'attività ispettiva e di vigilanza mediante scambio di informazioni e dati.

Art. 2.**2.7 (testo 2)**

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 3, lettera b), dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue».

2.7

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 3, lettera b), dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il tribunale, immediatamente dopo la costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue. Possono essere altresì utilizzati ai fini della decisione gli atti e i documenti depositati unitamente al deposito della proposta, quelli successivamente prodotti dalle parti e quelli acquisiti d'ufficio dal giudice. Resta fermo il diritto di ciascuna delle parti di ottenere l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono contenute negli atti e documenti prodotte da altre parti, a meno che l'esame stesso sia divenuto impossibile. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, escludendo quelle che risultano superflue tenuto conto del contenuto degli atti e documenti acquisiti. La perizia non è soggetta ai limiti temporali previsti dagli articoli 227 e 508 del codice di procedura penale».

Art. 5.**5.13 (testo 2)**

LO GIUDICE, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 6, capoverso «Art. 22», lettera b), capoverso, sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2».

5.13

LO GIUDICE, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FILIPPIN, GINETTI, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

Art. 13.**13.1000 (testo 2)**

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «2-bis», inserire il seguente:

«2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 14, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-bis può altresì essere nominato tra il personale di cui all'articolo 113-bis. In tal caso l'amministratore giudiziario dipendente dall'Agenzia per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9».

Conseguentemente all'articolo 30 dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), i criteri per l'individuazione del personale e degli altri soggetti di cui al comma 2-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

13.1000

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2-bis, inserire il seguente:

«2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 14, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-bis può altresì essere nominato tra il personale di cui all'articolo 113-bis ovvero tra i tecnici e gli altri soggetti qualificati di cui al comma 3 dell'articolo 38, sulla base delle indicazioni formulate dall'Agenzia».

Conseguentemente all'articolo 30 dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a), i criteri per l'individuazione del personale e degli altri soggetti di cui al comma 2-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

Art. 17.

17.1 (testo 2)

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'esito della procedura e comunque dopo il provvedimento di confisca di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5,».

17.1

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'esito della procedura e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5».

2.Coord.1

D'ASCOLA, *Presidente*

Al comma 1, lettera b), al capoverso 4, sostituire le parole : «del tribunale del distretto di cui al "con le seguenti: " del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal ", e aggiungere infine il seguente periodo: "Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezioni o collegi specializzati in ma-

teria di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-*sexies*, ove la persona dimori nel corrispondente circondario"».

2.Coord.2

D'ASCOLA, *Presidente*

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «al comma 2» inserire le seguenti: «le parole e lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere i), i-bis) e i-ter)», dopo le parole: «sono attribuite» è inserita la parola: «anche».

5.Coord.1

D'ASCOLA, *Presidente*

Al comma 8, alla lettera b), al capoverso 2, sostituire le parole: «, inoltre, il termine per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni» con le seguenti: «Il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente».

5.Coord.2

D'ASCOLA, *Presidente*

*Al comma 8, alla lettera b), al capoverso 2, sostituire le parole: «nonché durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento» con le seguenti: «nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-*sexies*, 10-*septies* e 10-*octies* dell'articolo 7».*

5.Coord.3

D'ASCOLA, *Presidente*

Al comma 4, al capoverso «Art. 20», al comma 1, sostituire le parole: «Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato» con le seguenti: «Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina» e

al comma 2, dopo le parole: «Prima di ordinare il sequestro» inserire le altre: «o disporre le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis».

6.Coord.1

D'ASCOLA, *Presidente*

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso"».

Conseguentemente all'articolo 5, al comma 8, alla lettera b), sopprimere il capoverso 2-bis.

10.Coord.1

D'ASCOLA, *Presidente*

Al comma 1, capoverso «Art. 34», comma 1, sostituire le parole da: «dell'articolo 6» fino a: «successive modificazioni» con le seguenti: «dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

15.Coord.1

D'ASCOLA, *Presidente*

Al comma, al capoverso «Art. 41-bis», sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 e sostituire i commi 8, 9, 10, 11, 12 con i seguenti:

"8. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 196 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o, dall'Agazia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-*quinquies*.

9. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera b) del comma 196 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

10. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione sta-

bilita dal comma 5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

11. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 4, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-*bis* del codice civile.

12. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni, e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

13. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-*quinquies*, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia».

Art. 18.

18.Coord.1

D'ASCOLA, *Presidente*

Al comma 1, sostituire il capoverso "Art. 45-bis" con il seguente:

«Art. 45-*bis*. - (*Liberazione degli immobili e delle aziende*)». – 1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-*ter*, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare».

18.Coord.2

D'ASCOLA, *Presidente*

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Nelle ipotesi di cui all'articolo 52, commi 7 e 8, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi

dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti, adotta gli opportuni provvedimenti per la divisione del bene».

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguente:

7. In caso di confisca di beni oggetto di comunione, qualora il bene risulti indivisibile all'esito del procedimento previsto dal comma 7-bis dell'articolo 48, i partecipanti in buona fede possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito e nel termine indicato dal tribunale, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.

8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia».

Art. 23.

23.Coord.1

D'ASCOLA, *Presidente*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 6 Settembre 2011, n. 159, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 34-*bis* nei confronti dell'amministratore giudiziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione"».

23.Coord.2D'ASCOLA, *Presidente**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.**

1. All'articolo 71 del decreto legislativo 6 Settembre 2011, n. 159, al comma 1, dopo le parole: "270-*quater.1*, 270-*quinquies*," sono inserite le seguenti: "314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis*" e dopo le parole: "416, 416-*bis*," è inserita la seguente: "418"».

Art. 26.**26.Coord.1**D'ASCOLA, *Presidente**Sopprimere i commi 1 e 4.*

Plenaria**393^a Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente***D'ASCOLA**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(456) Silvana AMATI ed altri. – Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

(799) CARDIELLO ed altri. – Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(1180) GASPARRI. – Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione

(1210) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata

(1225) Anna FINOCCHIARO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(1366) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione

(1431) FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa

(1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti

(1690) MIRABELLI ed altri. – Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

(1957) *DAVICO*. – *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2060) *Alessandra BENCINI ed altri*. – *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2089) *CAMPANELLA ed altri*. – *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente D'ASCOLA avverte che è stata presentata un'ulteriore proposta di coordinamento volta a eliminare alcuni profili di parziale sovrapposizione fra i testi approvati con gli emendamenti 18.18 e 18.20.

Dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha annunciato il voto contrario sulla proposta di coordinamento, la senatrice MUSSINI (*Misto*) manifesta alcune perplessità sulla riconducibilità della proposta alla nozione di coordinamento, alle quali perplessità risponde il presidente D'ASCOLA.

Posta ai voti è quindi approvata la proposta di coordinamento 18.Coord.3, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (n. 415)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritiene che le soluzioni proposte nello schema di decreto in titolo sotto il profilo della determinazione degli emolumenti riconosciuti ai magistrati onorari siano di problematica compati-

lità sia con i principi stabiliti dall'articolo 36 della Costituzione in tema di adeguatezza della retribuzione, sia con l'esigenza di assicurare un trattamento economico corrispondente alle esigenze di qualificazione professionale imposte dall'esercizio dell'attività giurisdizionale. Al riguardo sottolinea ulteriormente che, pur condividendo l'impostazione dello schema di decreto volta a assicurare che l'attività del magistrato onorario non sia l'unica attività lavorativa della persona che svolge tali funzioni, non ritiene che soluzioni rigide come la limitazione a due giorni settimanali dell'attività lavorativa medesima siano lo strumento più adeguato per perseguire tali finalità.

Interviene quindi il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale si sofferma innanzitutto sulla previsione di cui al comma 3 dell'articolo 1 dello schema, laddove lo stesso prevede che a ciascun magistrato onorario non possa essere richiesto un impegno superiore a due giorni alla settimana. Al riguardo rileva che tale previsione appare del tutto irragionevole e inadeguata rispetto alle esigenze degli uffici giudiziari, esigenze che non potrebbero trovare una risposta efficace nemmeno se tale previsione fosse accompagnata da un incremento della dotazione organica dei magistrati onorari anche fino alle 8.000 unità. La soluzione adottata dal Governo rischia di determinare effetti profondamente negativi sulla funzionalità degli uffici giudiziari e ciò vale, in particolare, per gli uffici delle procure, visto il ruolo svolto nei medesimi dai vice procuratori onorari, con la possibilità concreta che tutto ciò determini, tra l'altro, anche un significativo incremento del numero delle prescrizioni. Propone pertanto che nel parere che sarà reso dalla Commissione sia posta come condizione la soppressione del secondo periodo del citato comma 3 dell'articolo 1.

Il senatore Caliendo si sofferma quindi sull'articolo 4 dello schema manifestando perplessità, in particolare, sulle previsioni di cui alla lettera f) del comma 3 – che al di là di qualsiasi considerazione di merito deve ritenersi palesemente fuori dalla delega – nonché di cui alla lettera g) del medesimo comma 3, anch'essa da ritenersi in contrasto con la delega. Ulteriori perplessità il senatore Caliendo esprime poi con riferimento alla lettera a) del comma 4.

Passando all'esame dell'articolo 10 giudica del tutto non condivisibile nel merito la previsione di cui al comma 11, secondo la quale può essere delegata al giudice onorario di pace inserito nell'ufficio del processo anche l'assunzione delle testimonianze. Chiunque abbia una minima esperienza dell'attività giurisdizionale non può infatti non essere consapevole che, quando un giudice ritiene necessario assumere una testimonianza, normalmente ritiene altresì necessario procedere egli stesso all'assunzione della medesima.

Per quanto riguarda poi l'articolo 17 dello schema, il senatore Caliendo ritiene necessario che sia eliminata la previsione – palesemente contraddittoria – per cui il vice procuratore onorario non rappresenterebbe più l'ufficio inquirente per i delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (sanzionato quest'ultimo con pena non superiore a tre anni) ove ag-

gravati da violazioni ex decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto infortuni sul lavoro) potendo invece svolgere identica funzione, per esempio, nei procedimenti ex articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (stupefacenti) ove invece la cornice edittale è di quasi sette volte superiore.

Dopo aver sottolineato che proporrà l'inserimento di un capo *V-bis* nello schema di decreto in titolo, avente ad oggetto il trasferimento a domanda o d'ufficio, si sofferma sulla scelta del legislatore delegato di non esercitare la delega contenuta negli articoli 1 e 2 della legge n. 57 del 2016 relativamente alla regolamentazione della responsabilità disciplinare dei magistrati onorari. Considerata la specificità delle previsioni contenute nella legge delega su questo tema, tale omissione appare un'incomprensibile e ingiustificabile violazione della delega medesima.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sull'articolo 23 e aver proposto alcune possibili modifiche della disciplina del trattamento indennitario dei magistrati onorari, volto sia ad assicurare un maggiore rispetto della delega sia un trattamento economico più coerente con l'esercizio delle funzioni giudiziali, il senatore Caliendo manifesta tutta la sua contrarietà per la scelta compiuta con l'articolo 26 dello schema di qualificare le indennità spettanti ai giudici onorari come redditi da lavoro autonomo, una scelta che non ha alcun fondamento della delega, che è in contrasto con un'impostazione normativa consolidata nella materia in questione e che appare, infine, il riflesso di un atteggiamento che non esita a definire offensivo nei confronti dell'attività dei magistrati onorari.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione giustizia, già convocata per domani, giovedì 1° giugno alle ore 8,30, è posticipata alle ore 10.

La seduta termina alle ore 20,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2134**18.Coord.3**

D'ASCOLA, *Presidente*

Al comma 4, la lettera b-bis - come introdotta dall'emendamenti 18.18 e la lettera b-bis - come introdotta dall'emendamento 18.20 - sono sostituite dalla seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai beni di cui al comma 3, lettere c) e d), non sono considerate, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3-ter. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».
